



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **114** del **11/12/2023**

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2024

Il giorno **11 dicembre 2023** alle ore **18:00** in modalità di videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza, è convocata la Giunta Comunale

All'appello risultano:

Franca FILIPPINI	Sindaco	presente
Flavia CALZÀ	Vicesindaco	presente
Giancarlo BENAGLIA	Assessore	presente
Silvia BENAGLIA	Assessore	presente
Stefano BUGANÈ	Assessore	presente
Marco ZUFFI	Assessore	presente

Il Segretario Generale, **MARCO CARAPEZZI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **FRANCA FILIPPINI**, assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone", è istituito dai comuni, province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme e da regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

Richiamati inoltre:

- L'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
- L'art. 1, comma 838 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone: " Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge n. 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge n. 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Richiamati i seguenti atti:

- La delibera di Giunta Comunale n. 111 del 24.12.2019, con cui sono state deliberate le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2020;
- La delibera di Giunta Comunale n. 11 del 12.02.2020, con cui sono state deliberate le tariffe relative al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 114 DEL 11/12/2023

- La delibera di Giunta Comunale n. 35 del 28.04.2021, con cui sono state deliberate le tariffe relative al Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2021;
- La delibera di Giunta Comunale n. 25 del 02.03.2022, con cui sono state deliberate le tariffe relative al Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2022;
- La delibera di Giunta Comunale n. 12 del 01.02.2023, con cui sono state deliberate le tariffe relative al Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2023;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Preso atto che con riferimento alla classificazione dei Comuni prevista all'art. 1, comma 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune di Pianoro, con una popolazione oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti, vede l'applicazione di:

- una tariffa standard annuale pari a € 40,00/mq
- una tariffa standard giornaliera pari a € 0,70/mq;

Ritenuto di determinare le tariffe delle diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare complessivamente il prelievo rispetto alle attuali tariffe e ai canoni dei tributi soppressi anche con l'utilizzo a tale scopo di coefficienti predeterminati di maggiorazione o di riduzione;

Preso atto dell'articolato tariffario da applicare con decorrenza 1° gennaio 2024, come risultante dagli allegati a) e b), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono specificate le tariffe relative all'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Ribadito che il gettito calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe proposte, assicura complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi, al netto delle fattispecie variate o soppresse dal legislatore nazionale;

Richiamato l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 da parte degli enti locali fissato al 31 dicembre 2023 così come previsto dal vigente T.U.E.L., nel rispetto delle modalità di approvazione dettate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 che ha introdotto i nuovi paragrafi 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6 al principio applicato 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 114 DEL 11/12/2023

Vista la delibera di Consiglio Comunale in data odierna di presentazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2024-2026;

Considerati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento della riscossione delle entrate comunali;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) Di approvare le tariffe per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2024, come da prospetti a) e b) che si allegano alla presente deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

3) Di dare ulteriormente atto che le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come sopra richiamate, assicurano un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi.

Con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di rendere operative le misure organizzative definite con il presente atto.

allegato B	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART.1 COMMA 819 lettera b) legge n.160/2019 Occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
------------	---

tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq € 40,00
tariffa standard di riferimento giornaliera per mq € 0,70

TIPOLOGIA	coefficiente da applicare alla tariffa standard	euro per mq		
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE				

Tariffa standard di riferimento da applicare per anno solare e per mq		40,00		
Tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare	0,61	24,42		
Serbatoi carburante	1,079	43,17		
Edicole	0,61	24,42		
Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione e erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria		Numero utenze moltiplicato per 1,5 euro (tariffa soggetta a rivalutazione Indice ISTAT Dicembre anno precedente) con un minimo di 800,00 euro		
OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO				
Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta ad un quarto. L.160 c. 829		10,00		
	2,44	24,42		

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA				
TIPOLOGIA	coefficiente da applicare alla tariffa standard annua	tariffa giornaliera per mq		
Tariffa standard giornaliera per mq				0,70
Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo	2,42			1,7
Occupazioni con tende o simili				esenti
Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto - Tariffa base*	2,42			1,7
Occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia - Tariffa base*	1,21			0,85
Occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive - Tariffa base*	2,42			1,7
* si applicano riduzioni previste nel regolamento				
Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti	2,42			1,7
Antica Fiera di Pianoro del "15 agosto"	2,14			1,5
Canone per occupazioni delle aree destinate a mercato				
tariffa annuale standard €40 per metro quadro				
tariffa giornaliera € 0,70 metro quadro				
mercati annuali coefficiente 0,61				
mercati ricorrenti e settimanali tariffa		€ 0,21		
mercati con presenze inferiori al 14gg		0,42		

**CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – DETERMINAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2024****PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 125 DEL 11/12/2023**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 11/12/2023	IL RESPONSABILE DELL'AREA III FINANZIARIA Laura Ciancabilla

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 11/12/2023	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Laura Ciancabilla



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Franca Filippini

Il Segretario Generale
Marco Carapezzi

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).